

4) IL PERSONALE

L'art. 9 - ultimo comma - dello statuto approvato con D.P.R. n. 950 del 1985, prevede che per le esigenze amministrative della CPA, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli, siano assegnati impiegati ad essa iscritti fino ad un massimo di dieci unità su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa.

Gli artt. 12 - ultimo comma - e 19 - primo comma dello statuto medesimo - prevedono che le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del segretario supplente siano affidate a funzionari con qualifica non inferiore al settimo livello e che le mansioni di contabile e cassiere e quelle dei rispettivi vice siano affidate a impiegati in possesso del diploma di ragioniere.

Il testo dei richiamati dispositivi, limitandosi a specificare i requisiti che devono essere posseduti da coloro che rivestono le cariche suddette, porta a ritenere che la dotazione del personale applicato alla Cassa non possa superare le dieci unità, comprese quelle previste per le funzioni richiamate dagli artt. 12 e 19 dello statuto.

Va rilevato, per contro, che attualmente prestano servizio presso la Cassa dodici unità ⁴, appartenenti ai ruoli della motorizzazione civile ed un'unità non di ruolo con contratto di diritto privato di cui più specificamente si riferisce in seguito.

L'onere delle dodici unità di ruolo è posto interamente a carico della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che riconosce al personale stesso anche le prestazioni straordinarie eseguite a favore della Cassa nei limiti individuali vigenti.

Per la rilevazione delle presenze e per gli orari di lavoro il personale addetto sottostà a tutte le disposizioni che si applicano ai dipendenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Si è detto che presso la Cassa presta servizio anche un impiegato a suo tempo assunto con contratto di diritto privato.

All'epoca della sua assunzione lo statuto allora vigente nulla prevedeva in materia di personale tranne che vi fosse un contabile ed un cassiere.

⁴ Nove unità, più tre esercenti le funzioni di contabile, di cassiere e di segretario del Consiglio di amministrazione.

A seguito di apposito quesito formulato dalla Cassa, l'Avvocatura Generale dello Stato in data 15 gennaio 1972 esprimeva l'avviso che la CPA poteva "sopperire alle sue esigenze funzionali mediante l'impiego di personale direttamente assunto".

Si procedette così all'assunzione di due impiegati mediante contratto di diritto privato con trattamento economico corrispondente a quello del personale statale dell'ex carriera di concetto (VI livello).

Successivamente una delle due unità si dimise dal servizio ed il relativo trattamento di quiescenza le venne liquidato in base alle norme dell'impiego privato.

Circa la congruità dell'attuale disponibilità di personale da parte dell'Ente, quest'ultimo ne lamenta l'insufficienza a fronte del numero degli assistiti ⁵.

Ciò avrebbe determinato un notevole accumulo di arretrato il cui parziale smaltimento sarebbe stato agevolato, secondo la Cassa, dall'introduzione di procedure meccanizzate.

Queste avrebbero consentito l'evasione delle pratiche in un termine massimo di 90/100 giorni.

⁵ Il numero degli iscritti alla Cassa è costituito da complessive 9.100 unità così suddiviso:

Personale in servizio	n. 5.900 unità
Personale in pensione	n. 2.550 unità
Superstiti	n. 650 unità.

Considerando, tuttavia, che l'attività assistenziale della Cassa è estesa anche ai componenti il nucleo familiare il numero degli assistiti ascende globalmente a circa 20.000 unità.

5) L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

L'Ente, nel periodo considerato, ha provveduto a svolgere a favore del personale in servizio ed in quiescenza, nonché dei loro familiari, l'attività di previdenza ed assistenza prevista dalla normativa vigente.

In particolare, l'attività in questione si è concretizzata nelle seguenti forme di intervento:

I) - Indennità "una tantum"

Per quanto riguarda la gestione previdenziale va evidenziato che la CPA destina il 50% delle entrate all'erogazione di un'indennità "una tantum" a favore degli iscritti al momento del loro collocamento a riposo.

La misura di tale indennità è determinata, per ciascuna qualifica o livello, sulla base del 50% della retribuzione spettante al momento della cessazione dal servizio, moltiplicata per un coefficiente perequativo posto a favore dei livelli stipendiali meno elevati. La base di calcolo così ottenuta viene poi moltiplicata per gli anni di iscrizione alla CPA.

La misura dell'indennità in questione è raddoppiata qualora l'iscritto sia deceduto o collocato a riposo per inabilità prima di aver maturato il diritto a pensione.

Il nuovo statuto della Cassa consente che all'inizio di ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione destini un ulteriore 15% delle proprie entrate, oltre che all'assicurazione contro i rischi professionali di cui si dirà in seguito, per anticipazioni a favore degli iscritti che ne facciano richiesta sull'indennità "una tantum" maturata all'atto della domanda, nella misura non superiore al 60% ed entro i limiti delle annuali disponibilità e con la priorità stabilite dal Consiglio stesso con apposito regolamento.

Le somme così anticipate all'atto della liquidazione dell'indennità "una tantum" vengono poi detratte e destinate ad incrementare le relative disponibilità.

Nel corso degli esercizi in esame sono state corrisposte complessivamente le seguenti somme (esprese in milioni di lire):

1996	6.687,1
1997	9.000,3

A titolo indicativo si rileva che negli stessi anni nell'ambito degli importi sopraevidenziati, rispettivamente 9.381,1 milioni sono stati utilizzati per la corresponsione dell'indennità "una tantum" e 6.306,3 milioni per l'anticipazione di tale indennità.

II) - Assicurazione contro i rischi

Sempre con riferimento alla gestione previdenziale va rilevato inoltre, che la CPA devolve una quota delle proprie risorse (il 15%) oltre che per le riferite anticipazioni dell'indennità "una tantum", per la stipula con idoneo istituto di una polizza collettiva che assicuri i propri iscritti, dipendenti della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione contro i rischi connessi all'espletamento dei servizi ad essi demandati.

Al riguardo si segnala che, venuto a scadenza il contratto di assicurazione a suo tempo stipulato con la compagnia "Assicurazioni generali spa", la Cassa è attualmente impegnata nella stipula di altra polizza a condizioni più vantaggiose per i propri assistiti.

III - Attività assistenziale

Relativamente alla gestione assistenziale va rilevato, anzitutto che, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, la Cassa devolve il 20% delle entrate per erogare:

- a) sovvenzioni e contributi a favore degli iscritti o dei loro superstiti in caso di sventura familiare, di malattia grave o dispendiosa dell'iscritto o di componente del suo nucleo familiare oppure di situazioni eccezionali e particolarmente onerose; gli interventi per malattia dell'iscritto o di suo familiare beneficiario di assicurazione integrativa potranno essere erogati solo per la parte non coperta da assicurazione;
- b) contributi a favore degli iscritti che siano assenti dall'ufficio per malattia prolungata, qualora l'assenza comporti riduzione dello stipendio;
- c) sovvenzioni e contributi a favore del personale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione collocato in quiescenza - anche prima dell'istituzione della CPA - e dei loro familiari con le modalità stabilite nella precedente lett. a) nonchè per erogare contributi anche a carattere periodico a favore del personale in quiescenza o dei superstiti, sempre che versino in stato di accertato disagio economico.

Devolve, altresì, ai sensi dell'art. 9 dello statuto, il 5% delle entrate per borse di studio ai figli e agli orfani degli iscritti o del personale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in quiescenza, ovvero agli orfani di costoro, nonchè per iniziative culturali e ricreative.

Nel predetto 5% devono trovare copertura anche le spese di amministrazione. All'inizio di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione della CPA con propria deliberazione stabilisce le quote percentuali da destinare a ciascuno dei predetti interventi.

La gestione assistenziale si è evoluta nel periodo considerato nel modo che segue:

A) Interventi assistenziali (in milioni di lire)

1996	9.612,2
1997	9.183,7

Gli interventi assistenziali sono attualmente erogati in base alle norme regolamentari stabilite dal Consiglio di amministrazione con la delibera del 3-4 novembre 1988 approvata dal Ministero dei trasporti con D.M. 13 gennaio 1989.

Lo stesso Consiglio di amministrazione provvede annualmente alla determinazione dei massimali applicabili per le singole misure d'intervento. Esse possono così riassumersi:

1) Assistenza sanitaria e ricoveri in luoghi di cura a pagamento

Si concretizza nella concessione di contributi la cui entità è stabilita dal Consiglio di amministrazione in base a circostanze oggettive fondate principalmente sulla gravità, dispendiosità e durata della malattia.

Per casi particolari, come ad esempio per l'applicazione di protesi dentarie, acustiche ed oculistiche sono stabiliti massimali specifici di diversa entità.

2) Ricoveri in strutture pubbliche o assimilate

Per i ricoveri in ospedale o in casa di cura convenzionata è prevista la corresponsione di un contributo fisso giornaliero di L. 60.000 per i primi 60 giorni, di L. 40.000 per i successivi 60 giorni e di L. 20.000 per ulteriori 120 giorni nell'anno solare.

3) Sventure familiari

Decesso dell'iscritto in servizio	L.	20.000.000
Decesso dell'iscritto in quiescenza	L.	12.000.000
Decesso del coniuge a carico	L.	7.000.000
Decesso del coniuge non a carico	L.	5.000.000
Decesso del figlio a carico	L.	7.000.000
Decesso del genitore	L.	3.000.000

4) Intervento periodico per pensionati e superstiti

L'importo è differenziato a seconda dell'ammontare del reddito complessivo familiare, che in ogni caso, non può eccedere il tetto di L. 12.000.000.

5) Furto con scasso

Vengono presi in considerazione i soli danni materiali subiti dagli infissi o dalla porta, limitatamente all'abitazione di ordinaria residenza e subordinatamente alle condizioni che il furto sia stato denunciato e non sia stato interamente coperto da indennizzo assicurativo e che sia documentato con fattura fiscale.

E' previsto un contributo parziale a copertura delle spese di riparazione o sostituzione porta pari al 70 % della spesa sostenuta fino ad un massimo di 3.000.000.

Condizione indispensabile per l'erogazione degli interventi assistenziali di cui ai punti 1-4 è che l'iscritto fornisca idonea documentazione relativa all'eventuale carico familiare e che nei casi in cui è previsto l'intervento

dell'Ente mutualistico venga documentato l'avvenuto rimborso, oppure l'esito negativo della pratica.

In ogni caso deve risultare a carico dell'iscritto una spesa non inferiore a L. 300.000, calcolata sottraendo dalla spesa complessiva sostenuta, l'importo del rimborso eventualmente erogato dall'Ente mutualistico o assicurativo.

In rapporto a quegli interventi assistenziali che si concretizzano nella erogazione di sussidi di diverso importo in caso di malattia dell'iscritto, la Corte ritiene che tale attività sia stata svolta entro i limiti consentiti dall'art. 46 della legge n. 833/1978 sulla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che, come è noto, pone il divieto di finanziare "Associazioni mutualistiche aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria" prestata dal predetto servizio ⁶.

B) Assistenza scolastica

Tale forma di assistenza è stata espletata, sotto specie di concessione di borse di studio a studenti delle scuole medie superiori e delle università secondo quanto è dato rilevare dai seguenti dati:

	(in milioni di lire)
1996	293,5
1997	321,9

C) Finalità culturali e ricreative

Le erogazioni destinate a finalità culturali e ricreative presentano il seguente andamento:

	(in milioni di lire)
1996	672,1
1997	834,3

⁶ Vedi, per tutte, determinazione Sezione controllo enti n. 2032 del 20 giugno 1989.

IV) Attività creditizia

Da ultimo va ricordata l'attività creditizia svolta dalla CPA mediante la concessione di prestiti il cui andamento è stato il seguente:

	(in milioni di lire)
1996	1.018
1997	983,2

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sono a tal fine utilizzate - entro il limite del 70% - le disponibilità del Fondo di riserva cui vengono devoluti gli utili di tale gestione.

I prestiti sono erogati nel limite massimo dell'importo di due mensilità di stipendio al tasso del 5,80%, così come da autorizzazione del Ministero del tesoro in data 7 luglio 1978.

Tanto considerato, va altresì, rilevato che il Consiglio di amministrazione, per l'erogazione dei sussidi funerari, dei piccoli prestiti, e dell'indennità "una tantum", non esistendo per tali interventi alcun margine di discrezionalità, ha autorizzato il Presidente ad adottare gli atti necessari al loro pagamento senza preventiva deliberazione ma con l'obbligo di sottoporre gli stessi a successiva ratifica. Per quanto riguarda il tempo che intercorre tra la domanda dell'iscritto e l'erogazione cui è rivolta la richiesta, esso varia a seconda del tipo d'intervento.

Mentre, infatti, l'erogazione di un prestito avviene in circa 20 giorni, le pratiche assistenziali per le quali è necessaria la delibera del Consiglio di amministrazione vengono normalmente completate in circa 60-90 giorni; per l'erogazione dell'indennità "una tantum", subordinata all'erogazione da parte dell'ENPAS dell'indennità di fine rapporto ed alla trasmissione alla Cassa dei dati relativi alla percentuale INPS da trattenere sull'importo da erogare, occorrono, invece, dai 2 ai 3 mesi.

6) LA GESTIONE FINANZIARIA

a) Considerazioni generali

Ai sensi dell'art. 15 del nuovo statuto spetta, tra l'altro, al Consiglio di amministrazione di "deliberare il bilancio preventivo", "le eventuali variazioni del medesimo ed il conto consuntivo finanziario e patrimoniale ed economico della gestione annuale".

L'art. 21 dello stesso statuto dispone, poi, che "il bilancio di previsione ed il conto finanziario e patrimoniale della gestione annuale sono deliberati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente entro il 30 novembre dell'anno che volge al termine ed entro il 30 aprile dell'anno successivo e sono soggetti ad approvazione del Ministro dei trasporti".

Allo stato attuale, l'Ente predispone annualmente il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, costituito esclusivamente dal rendiconto finanziario e dalla situazione patrimoniale.

Sia il bilancio di previsione, che quello consuntivo risultano deliberati nel rispetto dei termini previsti e regolarmente trasmessi al Ministero vigilante ed alla Corte dei conti ⁷.

I bilanci degli esercizi in considerazione sono stati approvati dal direttore generale ⁸ della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione mediante l'apposizione di un visto in calce agli stessi.

Anche le relazioni sui bilanci compilate dal Collegio dei revisori sono redatte in termini di genericità e solo eccezionalmente espongono osservazioni di qualche significatività sulla regolarità della gestione.

Circa l'impostazione della contabilità di bilancio va rilevato che la Cassa adotta uno schema estremamente semplificato che sostanzialmente si compendia nella mera elencazione delle voci delle entrate e delle spese statutariamente previste, senza che si provveda ad alcuna classificazione delle stesse, nè sotto il profilo patrimoniale-aziendalistico, nè sotto quello economico-funzionale introdotto dalla legge n. 62 dell'1 marzo 1964.

7

	<u>Bilancio preventivo:</u>		
Es.	1996	delib.	29/11/95
Es.	1997	delib.	28/11/96

	<u>Bilancio consuntivo:</u>		
Es.	1996	delib.	23/4/97
Es.	1997	delib.	29/4/98

⁸ In attuazione del D.L. 3 febbraio 1993, n. 29.

La Sezione, pur non disconoscendo che alla CPA non incombe l'obbligo tassativo di attenersi alle disposizioni amministrativo-contabili contenute nel D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, non di meno ritiene che la predetta non possa comunque esimersi dall'adozione di un modello contabile dotato di sufficienti requisiti di chiarezza e completezza.

In particolare l'esigenza di redigere il conto economico discende, oltre che dalle considerazioni suesposte, da un obbligo posto agli amministratori della Cassa da una espressa disposizione statutaria cui non è dato agli stessi di derogare.

Va, peraltro, rilevato che il Consiglio di amministrazione, in data 14 luglio 1994 ha approvato il regolamento contabile previsto dall'art. 19 dello statuto, che prevede, in particolare la predisposizione di un rendiconto finanziario delle entrate e delle uscite di competenza e dei residui, di una situazione patrimoniale e di una situazione dettagliata del fondo di riserva.

In ordine al sistema contabile in uso presso la Cassa va segnalato, inoltre, che non è stata data ancora attuazione ad altra disposizione statutaria che, in coerenza con un consolidato principio della contabilità pubblica, impone che le riscossioni ed i pagamenti, salvo le minute spese, devono essere effettuati tramite apposito istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria e di cassa.

A tal riguardo la Sezione, pur prendendo atto che allo stato i pagamenti per la quasi totalità vengono effettuati a mezzo bonifico bancario, per cui in pratica il cassiere maneggia somme nel complesso di non elevato importo, manifesta tuttavia l'esigenza che la Cassa dia immediata esecuzione alla soprarichiamata disposizione statutaria predisponendo l'apposito schema di capitolato con contestuale liquidazione dei conti correnti attualmente intrattenuti con istituti diversi ove la loro accensione non sia giustificata dalla particolarità dei servizi richiesti come, ad es., nel caso del conto corrente che la Cassa stessa utilizza per la riscossione delle quote mensili dei prestiti concessi.

Per quanto riguarda, infine, il concreto utilizzo delle sempre più cospicue risorse affluenti al conto (n. 430) intestato alla Cassa presso la Tesoreria centrale dello Stato, va rilevato che la Cassa, non essendo assoggettata al sistema della tesoreria unica, introdotto con la legge 29 ottobre 1984, n. 720, è praticamente sottratta a qualsiasi forma di controllo pubblico in

ordine alla sussistenza dell'effettiva necessità di operare spostamenti delle disponibilità predette presso i cennati istituti bancari ⁹.

A tal riguardo la Corte non può esimersi dal raccomandare che i predetti spostamenti, anche in consapevole considerazione delle esigenze di tesoreria dello Stato, siano sempre correlati ad effettive esigenze di cassa da rendere ostensive in sede di adozione delle relative deliberazioni autorizzative del Consiglio di amministrazione in merito alle quali una particolare azione di vigilanza dovrà essere contestualmente esercitata dai componenti il Collegio dei revisori.

b) Il Conto finanziario

Passando ad una rapida disamina del conto finanziario (vedi, prospetto n. 1) si osserva che, per quanto concerne le entrate, la componente principale di esse è costituita - come già riferito - dal contributo annualmente erogato dal Ministero dei trasporti sulle disponibilità dei fondi annualmente iscritti nell'apposito capitolo del proprio stato di previsione della spesa ai sensi del menzionato D.L. n. 1090/1966 e della successiva legge n. 870 del 1986.

Specie per effetto di quest'ultima, entrata in vigore il 1° gennaio 1987, tale contributo ha subito una più che considerevole lievitazione ascendendo dai 25.655,5 milioni del 1986 ai 28.172,3 milioni del 1987.

Di gran lunga meno rilevante è l'apporto delle altre voci di entrata tra cui spicca quella dei "proventi dell'investimento delle disponibilità" che nell'esercizio 1986 ha registrato l'importo di 3.987,1 milioni e nel 1987 l'importo di 3.557,7 milioni.

Per quanto attiene, invece, alle uscite, la componente principale è costituita dalla spesa per l'intervento previdenziale relativo alla corresponsione dell'indennità "una tantum" e ad anticipazioni della stessa: All'uopo è stata erogata nei due esercizi in esame rispettivamente la somma di 19.267,7 milioni nel 1986 e 20.624,8 nel 1987.

Altra cospicua voce di spesa è quella rappresentata dalle sovvenzioni e contributi a favore degli iscritti e del personale in quiescenza e loro familiari e

⁹ La Presidenza del Consiglio dei Ministri con pronuncia del 20 aprile 1978 ha ritenuto che la Cassa non è assoggettabile alla normativa sulla tesoreria unica in quanto "Organo dello Stato dotato di personalità giuridica".

superstiti. Anche questa è ascesa dai 5.928,5 milioni nel 1996 ai 6.346,1 milioni nel 1997.

Resta da fare un cenno alle spese di amministrazione cui lo statuto destina una parte del 5% delle entrate della Cassa, (nell'ambito dello stesso 5% devono essere, infatti, fronteggiate anche le spese per le borse di studio e quelle culturali e ricreative) demandando al Consiglio di amministrazione di stabilirne annualmente la quota percentuale ¹⁰.

Tale quota inizialmente era stata fissata nel 2% tenuto anche conto che nel 1986 lo stanziamento, peraltro, determinato con i vecchi criteri si era dimostrato insufficiente per 28,5 milioni.

Successivamente è stato, però, ridotto allo 0,80% in considerazione che rispetto alle effettive occorrenze, si erano constatati notevoli esuberi andati, poi, ad incrementare il fondo di riserva.

Ciò costituisce un'ennesima riprova del carattere eccedentario delle risorse messe a disposizione della Cassa dopo l'entrata in vigore della legge n. 870/1986.

Va rilevato, a tal riguardo, che a norma del nuovo statuto le rimanenze delle disponibilità annuali accertate a fine esercizio, ove non erogate in quello successivo, vengono versate al fondo di riserva.

Le spese di amministrazione effettive per il 1996 ed il 1997 sono ammontate rispettivamente a 83,9 e 109,5 milioni a fronte di una disponibilità a tale titolo di 148,2 e 158,6 milioni. Le rimanenze pari, rispettivamente, a 64,3 e 43,1 milioni sono state devolute, secondo quanto sopra evidenziato, al fondo di riserva.

In ordine al conto finanziario, sulle cui deficienze di impostazione si è già fatto cenno nel capitolo precedente, va rilevato, infine, che in esso non sono evidenziati alcuni fatti di gestione e precisamente:

- le entrate e le spese derivanti da realizzi e da acquisti di titoli;
- le entrate e le spese derivanti da riscossioni e concessioni di prestiti;
- le entrate e le spese aventi natura di partita di giro, quali le ritenute erariali, previdenziali, assistenziali ecc..

Al riguardo la Corte non può non rappresentare la necessità, ai fini della chiarezza e della completezza del bilancio, che il conto in esame comprenda

¹⁰ Le spese di amministrazione riguardano gli oneri per la cennata unità di personale a contratto di diritto privato, per le indennità di trasferta dei componenti gli organi collegiali, per acquisti di materiali necessari per il funzionamento della Cassa ecc..

tutte le entrate e le spese comunque pertinenti l'attività gestoria svolta dall'Ente durante l'esercizio finanziario.

Prospetto n. 1

CONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA

		(in milioni di lire)		
ENTRATE		1995	1996	1997
- Contributo del Ministero dei Trasporti		21.770,2	25.655,6	28.172,3
- Proventi derivanti da concessioni di prestiti agli iscritti		46,8	52,3	56,5
- Proventi derivanti da investimento delle disponibilità		3.675,8	3.987,1	3.557,7
- Proventi eventuali		0	0	0,5
Totale		25.492,8	29.695,0	31.787,0
USCITE				
- Indennità "una tantum"		12.723,0	14.821,3	15.865,3
- Anticipazioni ed assicurazioni		3.816,9	4.446,4	4.759,5
- Sovvenzioni e contributi		5.089,2	5.928,6	6.346,1
- Borse di studio		381,7	444,6	475,9
- Iniziative culturali e ricreative		687,0	889,3	951,9
- Spese di amministrazione		203,6	148,2	158,7
- Imposte e tasse		16,5	17,9	19,7
- Fondo di riserva		2.574,9	2.998,7	3.210,0
Totale		25.492,8	29.695,0	31.787,1

c) La Situazione patrimoniale

I dati relativi alla situazione patrimoniale della Cassa negli esercizi in esame sono evidenziati nel seguente prospetto (vedi, prospetto n. 2) dal quale si desume un andamento sempre crescente dell'attivo in corrispondenza dei maggiori flussi di entrata determinati dalla vigenza della menzionata legge n. 870/1986.

La evidenziata situazione di attivo è resa palese dal progressivo massiccio incremento del fondo di riserva passato dai 58.982,1 milioni del 1996 ai 69.748,8 milioni del 1997.

Giova rilevare che, a termini di statuto, tale fondo è destinato a sopperire alla copertura di eventuali maggiori oneri ed, in caso di calamità o di epidemie, per l'erogazione di contributi straordinari.

Le sue disponibilità, entro il limite del 30%, possono essere utilizzate, come già si è visto, per la concessione di prestiti agli iscritti in caso di bisogno o di esigenze familiari e gli utili derivanti da tale gestione devono essere devoluti al fondo.

Ad esso, in via normale, è devoluto il 10% delle entrate, oltre alle già riferite eventuali rimanenze delle disponibilità annuali.

Prospetto n. 2

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)			
ATTIVITA'	1995	1996	1997
Titoli	35.500,0	47.000,0	54.000,0
Disponibilità sul c/c 430 presso Direzione Generale del Tesoro	12.520,6	21.201,9	5.861,9
Disponibilità presso la Cassa di Risparmio di Rieti	417,1	2.628,9	321,1
Disponibilità sul c/c postale	265,4	316,7	91,9
Disponibilità sul c/c presso la Com. It.	6.566,2	922,5	153,5
Disponibilità sul c/c presso l'Istituto S. Paolo di Torino	878,1	663,7	441,4
Fondo cassa	0,1	0,1	0,1
Contributo dell'Amministrazione dell'anno precedente da riscuotere	8.535,6	4.009,9	28.172,3
Prestiti concessi (saldo)	576,2	744,6	807,8
Interessi attivi da riscuotere	269,9	320,7	276,4
TOTALE ATTIVITA'	65.529,2	77.809,0	90.126,4
PASSIVITA'			
Fondo di riserva	47.495,7	58.982,1	69.748,8
Somme impegnate da pagare: esercizi precedenti 1995/1996	17984,1	18.774,1	20.332,5
Fondo garanzia prestiti	11,1	11,2	0,0
Fondo Indennità lic. personale Cassa	38,3	41,6	45,1
TOTALE PASSIVITA'	65529,2	77.809,0	90126,4

La costituzione dell'evidenziato, cospicuo fondo di riserva s'appalesa, in particolare, necessaria a fronte degli oneri cui la Cassa è tenuta per la corresponsione dell'indennità "una tantum" ¹¹.

Nei prospetti allegati al consuntivo la Cassa fornisce il dettaglio delle operazioni contabili che ne determinano l'annuale consistenza. A titolo esemplificativo si riportano in dettaglio i movimenti del fondo di riserva nell'esercizio 1997 (vedi, seguente prospetto n. 3).

Dall'esame dei movimenti del fondo in questione emerge l'elevato importo dei residui non utilizzati nell'esercizio precedente.

A tal riguardo la Sezione, rilevato che spesso i predetti residui sono contabilizzati pur in assenza di un regolare impegno di spesa, richiama gli amministratori della Cassa all'osservanza del generale principio in base al quale gli impegni a carico del bilancio possono essere assunti solo sulla scorta di un valido titolo giuridico. Così operando si eviterebbe, tra l'altro, di esporre nel conto finanziario oneri di cospicuo importo che rappresentano solo in parte la reale operatività dell'Ente, operatività che in concreto tanto meno appare agevole desumere essendo omessa la compilazione del conto economico.

¹¹ Occorre rilevare che l'ammontare totale lordo per l'eventuale liquidazione a tutto il personale iscritto alla CPA dell'indennità "una tantum" è stato quantificato al 31 dicembre 1997 in 88,8 miliardi: tenuto conto che a tale data sono stati già erogati 22,6 miliardi quale anticipazione su detta indennità, rimarrebbero, pertanto, da liquidare a saldo ancora 66,2 miliardi.